

PIANO DI SETTORE ACQUE DEL PARCO DEVERO-VEGLIA

NORME DI ATTUAZIONE

(Versione finale)

Art. 1 (Finalità del Piano)

Il piano di settore acque è strumento di attuazione del Piano d'Area del Parco Devero-Veglia approvato con DCR n. 6173419 del 24 febbraio 2000 ed è predisposto e approvato per gli effetti dell'art. 34 (Corpi idrici) e dell'art. 35 (Zone umide e torbiere) del piano stesso, nonché del Piano Paesistico della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero approvato con DCR n. 6183421 del 24 febbraio 2000 (art. 14 e 15)

Il Piano di settore acque quindi specifica ed integra le previsioni dei piani citati relative alla conservazione e gestione delle risorse idriche del Parco e della zona di Salvaguardia. Le principali finalità sono:

- a) rilevare e tutelare i corpi idrici esistenti, con particolare riguardo a quelli di alimentazione di Zone umide;
- b) individuare, in attuazione dell'art. 25, comma primo della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*), le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;
- c) dettare modalità, obblighi e vincoli da osservarsi per la derivazione o captazione delle acque, quando ammesse, con particolare riferimento alla quantificazione e modificazione delle portate di Deflusso Minimo Vitale

Art. 2 (Risorse idriche principali)

I principali ambienti acquatici del Parco e le relative caratteristiche ecologiche, morfologiche, chimico-fisiche e biologiche sono descritti all'interno dello "Studio propedeutico alla stesura del Piano di Settore Acque" (giugno 2005), depositato in atti

Art. 3 (Risorse idriche da preservare e tutelare)

E' vietato realizzare nuove derivazioni o captazioni di acqua ed attuare interventi che modifichino il paesaggio, il regime idrico o la composizione delle acque - fatti salvi i prelievi previsti dall'art. 4 - nei corsi d'acqua e nei tratti che seguono, da tutelare integralmente, individuati in attuazione dell'art. 25, comma primo della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

Per l'Alpe Devero:

- Rio d'Arbola nel tratto affluente del Lago Pianboglio
- Rio Satta e affluenti a monte di 2200 m s.l.m.
- Rio Alpe Forno
- Rio Sangiatto a monte di 2000 m s.l.m.
- Rio del Lago Azzurro (Lago delle Streghe)
- Rio Alpe Campello
- Rio della Rossa
- Rio Buscagna a monte di 1900 m s.l.m.

Per l'Alpe Veglia

- Rio Frua a monte di 2050 m s.l.m.
- Rio La Balma a monte 1900 m s.l.m.
- Rio Funtanet

I sopra citati corsi d'acqua sono identificati *quali Ambienti che alimentano zone umide*

- T Cairasca
- Rio Mottiscia a valle del Ponte posto a monte del Campeggio Isola sino alla confluenza con il Rio Aurona;
- Rio Aurona a valle del ponte in località "Ponte" sino alla confluenza con il Rio Mottiscia;
- Rio Frua a valle dell'Alpe del "Pian du Scric"
- Rio Funtanet
- T Devero a monte della presa Enel dell'Alpe Devero
- Rio Arbola

I sopra citati corsi d'acqua sono identificati *quali ecosistemi acquatici ad elevata potenzialità faunistica*

- La cascata con cui il Rio Frua scende dal Pian du Scric verso la Piana del Veglia.

- La cascata con cui il Rio Mottiscia arriva nella Piana del Veglia.
- Il T. Cairasca nella forra Groppallo e le successive cascatelle prima dell'inizio della conca di Nembro.
- La cascata del tratto terminale del Rio Valdeserta.
- Il T. Buscagna nel tratto sull'altipiano e in quello successivo scosceso.

I sopra citati corsi d'acqua sono identificati quali **ecosistemi acquatici di particolare pregio paesaggistico**.

Nel complesso tutti i corsi d'acqua, o loro tratti, da tutelare sopra citati sono evidenziati nella cartografia allegata.

Art. 4 (Nuove derivazioni)

Nei corsi d'acqua e nei tratti citati all'art. 3 il Parco si riserva la possibilità di autorizzare derivazioni idriche che non comportino un prelievo superiore 30% della portata istantanea fluente e comunque fatta salva la piena compatibilità ambientale delle opere.

Tali derivazioni di sorgenti e corsi d'acqua – che comunque non comportino l'alterazione idrologica di zone umide o torbiere - sono ammesse nei limiti *strettamente indispensabili* per interventi di:

- alimentazione di acquedotti comunali non diversamente collocabili
- rifornimento idrico delle malghe, dei rifugi e degli edifici annessi agli impianti idroelettrici presenti in loco
- utilizzazioni idroenergetiche a servizio dei rifugi, delle malghe, delle cascate ubicati in aree non servite da rete elettrica e il cui consumo energetico sia effettuato *in loco* e non ceduto a terzi;
- utilizzazioni idroelettriche destinate all'autoconsumo energetico di proprietà del Parco o comunali

Le norme sopra indicate non sono applicate al tratto di T. Cairasca posto a valle delle opere di captazione già oggi esistenti, situate immediatamente a valle del ponte pedonale in legno presso la località Porteia. Per tale tratto, trattandosi di opera di presa esistente, dovrà attuarsi apposita sperimentazione volta a definire la portata da rilasciare (deflusso minimo vitale) compatibile con gli obiettivi di conservazione e miglioramento degli habitat e della fauna del Parco e del S.I.C. "Alpi Veglia e Devero (cod IT1140016)

Le acque di scarico del Lago d'Avino, in considerazione del notevole stato di alterazione ecologica del Torrente Cianciavero, potranno essere utilizzate ai fini produttivi anche per evitare consistenti portate autunnali che non hanno effetti benefici sul corso d'acqua. In ogni ambiente acquatico captato, compreso quello sopra citato, comunque dovrà essere garantita la defluenza continua e sufficiente anche nei regimi di magra, e non si dovrà incidere sull'alimentazione di Zone umide e torbiere.

Art. 5 (Criteri per la determinazione del D.M.V. in nuove domande di derivazione e nel rinnovo di concessioni già assentite)

Per le nuove domande di derivazione e nel rinnovo di concessioni già assentite che interessino il territorio del Parco, il D.M.V. viene calcolato con la seguente formula:

$$DMV (lsec^{-1}) = 5,4 \cdot S \cdot Q$$

dove:

- 5,4 lsec⁻¹ rappresenta il 10 % del contributo ideologico medio annuo per il territorio del Parco
- S è la superficie (espressa in Km²) di bacino imbrifero a monte dell'opera di presa;
- Q è un coefficiente di qualità ambientale compreso tra 1 e 2 calcolato sulla base della naturalità del sito e del grado di fruizione dello stesso

L'Ente Parco si riserva, per fini di conservazione e miglioramento degli habitat e della fauna del Parco e del S.I.C. "Alpi Veglia e Devero (cod IT1140016), di richiedere, a seguito di apposita sperimentazione, il rilascio di deflussi minimi anche superiori a quelli determinabili con la formula sopra riportata.

Ai fini della salvaguardia dei corsi d'acqua minori o dei tratti superiori dei corsi d'acqua principali, il valore di DMV non può comunque scendere al di sotto di 50 lsec⁻¹,

Al fine di garantire le portate di DMV, dovranno essere messi a punto specifici dispositivi di controllo concordati con il soggetto titolare della captazione.

Art. 6 (Modifiche alle portate di DMV per concessioni già assentite)

Secondo il disposto del D.Lgs 152/1999, come modificato e integrato dall'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, l'Ente gestore verifica le captazioni e le derivazioni già assentite o comunque esistenti all'interno del Parco ed eventualmente richiede alle autorità competenti la modifica dei rilasci da effettuare dalle opere di presa qualora siano riconosciute alterazioni agli equilibri ecologici e biologici del corso d'acqua oggetto della derivazione.

- Al fine di salvaguardare i corsi d'acqua minori e i tratti superiori dei corsi d'acqua principali il singolo DMV dovrà essere di entità almeno pari a 50 lsec^{-1} .

Le situazioni in cui il DMV relativo a concessioni già assentite può essere inferiore a 50 lsec^{-1} sono le seguenti:

- dove la portata di DMV, quando rilasciata, si *infiltra completamente in subalveo* per l'alta permeabilità del substrato;
- nelle prese ad *alta quota* dove il DMV sarebbe congelato per una parte consistente dell'anno;
- nel caso di contributi laterali, immediatamente a valle dell'opera di presa, particolarmente consistenti e rispetto ai quali il DMV è quantitativamente marginale

Per le opere di presa che comportano, come detto, "alterazioni agli equilibri ecologici e biologici del corso d'acqua oggetto della derivazione" il DMV viene ricalcolato con la formula del precedente Art. 5

Art.7 (Modulazione temporale rilasci di DMV)

Al fine di ricostituire una dinamica delle portate che sia il più possibile simile a quella naturale, il DMV deve essere modulato temporalmente, ponendo particolare attenzione ai tratti dove il DMV costituisce il contributo principale, mentre i contributi laterali sono limitati o assenti

Ove le opere di rilascio lo consentano, saranno concordati con i titolari delle derivazioni uno schema di rilascio secondo le seguenti indicazioni:

Mesi	Percentuale del DMV
gennaio, febbraio, marzo e dicembre	70%
aprile, settembre, ottobre e novembre	100%
maggio, giugno, luglio ed agosto	130%

Art. 8 (Interventi di mitigazione e compensazione)

Al fine di garantire interventi di mitigazione e compensazione, il derivatore dovrà attuare i seguenti interventi di mitigazione e compensazione:

- Realizzazione, ove necessario a giudizio del Parco, di un passaggio artificiale per pesci in grado di consentire la risalita delle specie ittiche vocazionali nei periodi in cui esse compiono le migrazioni; la tipologia di tale passaggio e le sue caratteristiche devono consentire il passaggio delle specie presenti nel tratto
- l'effettuazione delle eventuali operazioni di sghiaio sotto uno stretto monitoraggio e a valle di una specifica pianificazione, in modo da limitare le alterazioni del tratto fluviale sottostante la presa;
- la posa di un misuratore di portata tarato leggibile da chiunque, che renda evidente la quantificazione del DMV rilasciato;
- finanziamento di un progetto di riqualificazione ambientale in ecosistemi acquatici o di transizione (zone umide).

Art. 9 (Zone umide e torbiere)

E' vietato qualsiasi nuovo intervento di manomissione, drenaggio, escavazione che alteri l'equilibrio delle Zone umide e torbiere, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione, anche parziale, delle sorgenti e delle acque di alimentazione. E' altresì vietato ogni intervento o comportamento che possa determinare peggioramento o alterazione delle qualità e composizione delle acque delle Zone umide e torbiere. Ogni progetto di sfruttamento idrico interessante aree ubicate a monte di zone umide e torbiere dovrà essere corredato da relazione geologica attestante, sulla base di sperimentazione scientifica, l'assenza di interferenze con gli ecosistemi sopra citati.

Art. 10 (Ricerca e captazione di acque minerali e termali)

Ogni progetto di ricerca e captazione di acque minerali e termali, laddove consentito dalla presenti norme e dal Piano d'Area del Parco dovrà essere corredato da relazione geologica attestante, sulla base di sperimentazione scientifica, l'assenza di interferenze con zone umide e torbiere.

Art. 11 (Fauna ittica)

Ai fini della tutela dell'ittiofauna sono da tenere in particolare considerazioni tutti i corsi d'acqua che ospitano o possono ospitare popolamenti ittici stabili.

Nei torrenti sono da considerarsi autoctone le seguenti specie:

- Trota fario (*Salmo trutta trutta* ceppo "mediterraneo")
- Scazzone (*Cottus gobio*)

Nei laghi alpini sono da considerarsi autoctone le seguenti specie:

- Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)
- Trota fario (*Salmo trutta trutta* ceppo "mediterraneo") nei soli laghi con immissari idonei alla riproduzione naturale delle trote
- Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*)

Art. 12 (Ambiti di sperimentazione scientifica)

In considerazione dell'elevato pregio ecologico dei corsi d'acqua del Parco e della zona di Salvaguardia si ritiene opportuno destinare tratti appartenenti a differenti tipologie di corsi d'acqua ad ambiti di sperimentazione scientifica

Detti ambienti saranno oggetto di monitoraggio biologico idrologico, chimico-fisico e biologico e le informazioni desunte costituiranno condizione di riferimento a cui tendere per le iniziative di mitigazione e recupero dei diversi corsi d'acqua oggetto di captazione nel Parco

Art. 13 (Interventi di rinaturalizzazione di alvei artificiali)

Tutti gli interventi e le opere che comportano l'alterazione provvisoria o definitiva della struttura dell'alveo e della fascia riparia dei corpi idrici devono essere preventivamente concordati con il Parco e dovranno fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, laddove possibile, per eliminare o mitigare gli impatti sull'ecosistema acquatico e ripario. Anche il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere stabilito, quando tecnicamente possibile, in modo da creare la minima interferenza con lo svolgimento del ciclo vitale degli organismi acquatici, con particolare riferimento alla loro fase riproduttiva.